

**CONSIGLIO DI STATO**

*Sezione Consultiva per gli Atti Normativi*

*Adunanza del 19 novembre 2001*

N. della Sezione:199/2001

**OGGETTO:**

Ministero della Giustizia.

Schema di Regolamento concernente la valutazione del diploma conseguito presso le **scuole di specializzazione** per le **professioni** ai fini della pratica forense e notarile. (Art. 17 comma 114 L. n. 127 del 1997).

*La Sezione*

Vista la relazione trasmessa con nota n. 2124/V-38/1-17 U.L. del 3 ottobre

2001, con la quale il Ministero della giustizia ha richiesto il parere in merito allo schema di regolamento indicato in oggetto

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Antonino Anastasi;

PREMESSO in fatto quanto riferito dall'Amministrazione referente;

**CONSIDERATO**

L'art. 17 comma 113 della legge 15.5.1997 n. 127 ha delegato il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi per modificare la disciplina del concorso per l'accesso alla magistratura ordinaria, prevedendo l'introduzione graduale, come condizione per l'ammissione al concorso, dell'obbligo di conseguire un diploma esclusivamente presso scuole di specializzazione istituite nelle università, sedi delle facoltà di giurisprudenza.

Ai sensi del successivo comma 114 il diploma di specializzazione rilasciato dalle scuole costituisce, anche in deroga alle vigenti disposizioni relative all'accesso alle professioni di avvocato e notaio, titolo valutabile ai fini del compimento del relativo periodo di pratica, nei termini da definire con decreto del Ministro di grazia e giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Sulla base delle norme ora citate, lo schema di Regolamento all'esame è appunto diretto a definire in quale misura il diploma di specializzazione rilasciato dalle scuole sia valutabile ai fini del

compimento del periodo di pratica ( attualmente biennale ) necessario per l'accesso alle professioni di avvocato e notaio.

Nel merito, come statuisce l'articolo unico che compone lo schema, la scelta dell'Amministrazione è quella di valutare il diploma come equivalente ad un anno di praticantato.

Al fine di chiarire la portata dell'opzione, ricorda l'Amministrazione che il D. L.vo 17.11.1997 n. 398, istitutivo delle Scuole di specializzazione nelle professioni legali, aveva originariamente previsto ( art. 16) una durata biennale del relativo corso di studi, in conformità a quanto disposto dalla legge delega n. 127 del 1997: in questo modo, il corso di formazione del futuro professionista ( o magistrato ) veniva a svolgersi su un arco complessivo di sei anni ( laurea e specializzazione).

Nel prosieguo, come è noto, con l'entrata in vigore dei nuovi ordinamenti dei corsi di laurea "breve" e laurea "specialistica" di cui al DM 3.11.1999 n. 509, al corso di laurea in giurisprudenza, della durata di quattro anni, si è sostituito il corso di laurea specialistica in scienze giuridiche che dura cinque anni.

Per conseguenza il Legislatore, con l'art. 17 della legge 13.2.2001 n. 48, ha ridotto a regime la durata della scuola di specializzazione nelle professioni legali da biennale ad annuale, al fine di contenere sull'arco complessivo di sei anni l'intero corso degli studi legali.

In via transitoria peraltro il citato articolo 17 ha mantenuto in due anni la durata della scuola di specializzazione per gli studenti che conseguono la laurea in giurisprudenza secondo l'ordinamento didattico quadriennale previgente.

In un contesto normativo così articolato e tale da consentire in teoria anche diverse soluzioni, l'Amministrazione ha preferito adottare un criterio di valutazione omogeneo: al dichiarato fine di non introdurre differenziazioni in relazione ai due diversi percorsi formativi in atto compresenti nell'ordinamento universitario, la valutazione è infatti parametrata alla durata a regime delle nuove scuole.

Nell'Adunanza dell' 8 ottobre 2001 la Sezione ha richiesto all'Amministrazione di sottoporre lo schema al Consiglio Nazionale forense ed al Consiglio del Notariato, quali Organi esponenziali delle categorie professionali interessate, ed ha comunque rinviato l'adozione del parere definitivo in attesa di conoscere le osservazioni formulate dal Consiglio Superiore della Magistratura.

Con nota del 12.10.2001 il Ministero ha rappresentato che tanto il Consiglio Nazionale forense quanto il Consiglio Notarile concordano sull'impostazione dello schema, i cui contenuti hanno altresì ricevuto in data 21 aprile u.s. l'assenso della Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Giurisprudenza.

Quanto al parere dell'Organo di autogoverno della Magistratura ordinaria – espresso nella seduta del 7 novembre e qui trasmesso il successivo 13 novembre – anch'esso si configura in termini sostanzialmente favorevoli, pur nutrendo il Consiglio Superiore dubbi riguardo all'effettiva possibilità che le Scuole di specializzazione per le professioni legali possano in concreto assolvere al ruolo di formazione "pluralistica" che ne determinò l'istituzione.

Tale perplessità discende essenzialmente dal fatto che il diploma di specializzazione conseguito presso le Scuole, mentre costituirà a regime l'esclusivo canale di accesso al concorso in magistratura, pare invece destinato a configurarsi in termini meramente sostitutivi di un segmento del periodo di praticantato comunque necessario per l'accesso alle professioni forensi: di qui il

timore che la frequenza dei corsi di specializzazione – configurati inizialmente come sedi istituzionali di formazione unitaria e condivisa fra le categorie professionali dei magistrati, avvocati e notai – finisca per interessare prevalentemente se non esclusivamente gli aspiranti uditori giudiziari.

Al riguardo deve osservarsi che il problema evocato dal Consiglio esibisce due distinti profili.

L'uno attiene alla misura in cui si voglia riconoscere al diploma valore sostitutivo della pratica professionale: e sul punto non può sottacersi come non soltanto le categorie professionali interessate ma altresì la Conferenza dei Presidi delle Facoltà di giurisprudenza si sia da ultimo espressa in favore di un riconoscimento solo parziale e non di un riconoscimento del tutto esentativo dal praticantato, che pure in teoria la norma primaria di riferimento avrebbe consentito. Peraltro la tesi originariamente fatta propria dalle più qualificate istanze accademiche si rapportava ad un contesto nel quale la durata biennale del corso di specializzazione era sostanzialmente sovrapponibile a quella analoga del praticantato richiesto ai fini dell'esame: simmetria questa che non è più dato riscontrare oggi, avendo il Parlamento optato – con scelta di politica legislativa semanticamente univoca ai fini in rassegna - per un corso di specializzazione di durata annuale.

L'altro aspetto da considerare attiene alla eventuale valorizzazione, in sede di esame di avvocato, del positivo conseguimento del diploma di specializzazione, essendo evidente che ove – come in passato suggerito dalla Conferenza dei Presidi – i diplomati fossero esentati dalle prove scritte, si amplierebbe notevolmente il numero degli aspiranti avvocati interessati ad accedere alle Scuole: come si vede, si tratta però di questione di grande rilievo che, mentre andrà utilmente affrontata nella sede opportuna, non poteva però essere risolta dallo schema in rassegna, rispetto al quale risultano eccentriche – ai sensi del comma 114 art. 17 L. n. 127 – le problematiche connesse alla riforma dell'esame di Stato.

In conclusione, nel quadro di riferimento obiettivo sopra descritto sembra alla Sezione che lo schema consegua risultati equilibrati, non preclusivi di eventuali sviluppi normativi e dunque meritevoli di positiva considerazione.

Dal punto di vista formale, si suggerisce di sostituire le parole: “costituisce titolo valutabile” con le seguenti: “è valutato”.

**P.Q.M.**

Nelle esposte considerazioni è il parere favorevole della Sezione.

Per estratto dal verbale

**Il Segretario della Sezione**

(Licia Grassucci )

Visto

**Il Presidente della Sezione**

(Pasquale de Lise)